

**Delibera n. 81 del 10 Settembre 2022**

**Oggetto:** accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale (art. 4, D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.) e annotazione della sospensione.

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di settembre alle ore 16:17 presso la Sede Istituzionale dell'Ordine, Sala A. Conte, sita in via G. Carducci n. 11 in L'Aquila, il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi si riunisce con la presenza dei Consiglieri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Perilli	Enrico	Presidente	X	
Cecilia	Maria Rosita	Vicepresidente	X	
Cerratti	Paola	Tesoriere	X	
Perazzini	Matteo	Segretario	X	
Pendenza	Giovanni	Consigliere	X	
Petrocco	Clementina	Consigliere	X	
Sangiuliano	Alessio	Consigliere	X	
Marchetti	Daniela	Consigliere	X	
Barnabei	Maria Cristina	Consigliere	X	
Mancini	Marco	Consigliere	X	
Di Rocco	Gloria	Consigliere	X	
Ciabattoni	Claudia	Consigliere		X
Di Girolamo	Francesca	Consigliere	X	
Di Fiore	Teresa	Consigliere	X	
Ciccocioppo	Maurizia	Consigliere	X	

**Presenti n. 14 Assenti n. 1**

*Il Consiglio*

- **Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “*Ordinamento della Professione di Psicologo*”, in particolare l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”;
- **Visto** l’art. 12 lett d) della legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale il Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”;
- **Visto** l’art. 1 della legge n. 56 del 18.02.1989, come modificato dall’art. 9, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 3, ai sensi del quale “La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561”;
- **Visto** l’articolo 4 (rubricato: “*Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*”), comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, riportante “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*” (di seguito, per brevità, anche solo “*D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.*”) che prevede, per la prevenzione dell’infezione SARS-CoV-2, l’obbligo di vaccinazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, stabilendo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione;

- **Visto** il comma 3 dell’articolo 4 del D.L. 44/2021, così come sostituito dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (convertito con modificazioni con Legge 21 gennaio 2022, n. 3), che attribuisce agli Ordini professionali la competenza, previa verifica automatizzata per il tramite delle Federazioni nazionali, ad accertare il rispetto dell’obbligo vaccinale;

- **Visto** il comma 4 dell’articolo 4 del D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ove è disposto che “*l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine professionale territoriale competente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale*”;

- **Preso atto** che, tramite la Piattaforma nazionale GAV – Synergica Srl, è stato verificato che il dott. [REDACTED] nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], iscritto all’Albo di questo Ordine, non risulta avere effettuato la vaccinazione anti SARS-Cov-2;

- **Considerato che** in data 24/05/2022 con nota prot. n. 3842/2022 il predetto professionista è stato invitato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della medesima, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4 D.L. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1 del già citato art. 4.

- **Preso Atto** della decorrenza dei termini di cui al comma 3, dell’articolo 4, D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., senza che il predetto professionista abbia trasmesso la documentazione comprovante quanto sopra, inadempimento che determina ex lege l’accertamento del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale e la conseguente sospensione immediata dall’esercizio delle professioni sanitarie;

### ***Delibera***

ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.:

- 1) l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale da parte del dott. [REDACTED] nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED];
- 2) la sospensione dell’interessato dall’esercizio della professione, come conseguenza ex lege, con relativa annotazione nella sezione dell’Albo al quale l’interessato è iscritto, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione;
- 3) di inviare il presente atto di accertamento al Consiglio Nazionale e (*per i soggetti che abbiano indicato un rapporto di lavoro dipendente*), anche al datore di lavoro.
- 4) di precisare che il presente atto di accertamento ha natura dichiarativa, non disciplinare e determina l’immediata sospensione dall’esercizio della professione.
- 5) di precisare che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, e dall’art.8 del D.L. 24

marzo 2022, n.24 (convertito con modificazioni con Legge 19 maggio 2022, n. 52) la sospensione avrà efficacia fino all'accertamento della avvenuta comunicazione da parte dell'interessato a questo Ordine, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente atto.

Approvato nella seduta consiliare del 10.09.2022

**Votazione:** presenti n. 14

**Favorevoli:** unanimità dei/delle presenti

**Contrari:** nessuno

**Astenuti:** nessuno

Il Presidente

Prof. Enrico Perilli



Il Segretario

Dott. Matteo Perazzini

